

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Affidamento del servizio di Valutazione della conformità del Regolamento Circolazione Treni di ARST al Regolamento Circolazione Ferroviaria Decreto ANSF n.4/2012 allegato B, e analisi della modifica ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013.

Procedura n. 12/2022

Il presente affidamento viene effettuato nell'ambito delle Aziende riconosciute dall'ANSFISA, ricomprese nell'elenco degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF).

Per quanto sopra, codesta Società, è invitata a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei servizi indicati al successivo articolo 2.

L'OIF dovrà garantire il possesso dell'accreditamento per l'intera durata del servizio.

Come requisito di partecipazione, a pena di esclusione, il concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare di aver svolto servizi di Valutazione, secondo Regolamento (UE) 402/2013, per aziende operanti nell'ambito delle linee funzionalmente isolate individuate dal Decreto n.347 del 02.08.2019, nell'ultimo triennio antecedente al presente invito.

Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, sarà preferito l'operatore economico che dimostri di aver effettuato i servizi sopraindicati per un maggiore importo totale, calcolato come somma dei singoli servizi svolti.

ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Per quanto in premessa, al fine dello svolgimento delle prestazioni richieste ARST fornirà:

- a) Bozza Regolamento Circolazione Treni ARST;
- b) Documento di Valutazione dei Rischi SGS ARST;
- c) Registro Eventi Pericolosi SGS ARST.
- d) Disposizione di Esercizio per emanazione nuovo Regolamento Circolazione Treni;

Le attività richieste all'OIF sono:

- a) Analisi della documentazione fornita;
- b) Emissione di eventuali richieste per produzione di documentazione di approfondimento utile al processo di valutazione;
- c) Valutazione della conformità del Regolamento Circolazione Treni di ARST al Regolamento Circolazione Ferroviaria Decreto ANSF n.4/2012 allegato B;
- d) Analisi della modifica ai sensi del Regolamento (UE) 402/2013
- e) Valutazione alle normative applicabili Decreto ANSF n.4/2012 allegato B
- f) **Emissione del Rapporto di Valutazione.**

Il Rapporto di Valutazione emesso dall'OIF dovrà riportare, oltre al Responsabile Tecnico, l'identificazione univoca di tutti i membri del gruppo di valutazione, nonché la rispettiva firma o altra forma di autenticazione anche per via elettronica.

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo a base di gara delle prestazioni oggetto del presente appalto ammonta complessivamente a € **8.000.00** (euro ottomila/00) al netto di IVA.

Il ribasso offerto in sede di gara sarà unico.

ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati (relazioni) relativi alle attività indicate al precedente articolo 2 dovranno essere consegnati entro **20 (venti) giorni** naturali e consecutivi.

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, in particolare:

- Disposizione RFI 13/2001
- Disposizione RFI 51/2007
- Regolamento UE 402/2013 (versione consolidata)
- Norma EN 50126
- D.Lgs 50/2019
- Decreto ANSF n.4/2012, allegato B

Ed inoltre,

- D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli ancora in vigore.
- D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 6 - SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Professionista, pertanto, è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, di tale decreto, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

ART. 7 – PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli oneri derivanti dai vincoli precisati nella documentazione d'appalto si intendono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

Si ritengono comprese nel servizio tutti gli oneri derivanti da trasferimenti, spese di vitto e alloggio del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, ed ogni altra spesa tecnica non esplicitamente indicata a carico della stazione appaltante.

ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Per le attività la cui esecuzione richieda l'interruzione della linea ferroviaria, ARST S.p.A. concederà tutte le interruzioni valutate occorrenti, da concordarsi, comunque, di volta in volta, anche per la necessaria e preventiva informazione all'utenza, nonché per gli eventuali provvedimenti del caso.

ART. 8 - PENALI

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di ultimazione sarà applicata una penale, conteggiata a far data dal termine prefissato per l'applicazione della stessa, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà di ARST di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio di ARST medesima, compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni.

ART. 9 – PAGAMENTI – FATTURAZIONE Il pagamento delle prestazioni avverrà al completamento, con esito positivo, di ciascuna delle prestazioni indicate al precedente articolo 4.

L'emissione della relativa fattura – intestata a ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada 8/10, 09122 Cagliari – potrà avvenire solo previo rilascio di apposita certificazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni svolte.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aggiudicatario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione da parte dell'Appaltatore o all'acquisizione diretta da parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 ("*... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...*"), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della disposizione sopra indicata.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a. - PARTITA IVA: 00145190922 - PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 00000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Ai sensi del comma 7, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è fatto obbligo all'Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale "dedicato", anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L'Affidatario dovrà dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui l'Affidatario del servizio:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni;
- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

In ogni caso resta fermo il diritto per l'ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli della presente Capitolato:

- 4. Termini di consegna degli elaborati
- 8. Penali
- 9. Pagamenti
- 11. Risoluzione
- 12. Controversie